

ALLEGATO 8
(previsto dall'articolo 4, comma 1)

Etichettatura ed immissione sul mercato

Parte I: etichettatura

1. Premessa

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Nel caso di prodotti imballati, l'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

Nel caso di concimi sfusi una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all'identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d'ispezione.

Il termine "Fertilizzante" non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana.

L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità:

- Azoto come N;
- Fosforo come P_2O_5 ;
- Potassio come K_2O ;
- Calcio come CaO ;
- Magnesio come MgO ;
- Sodio come Na_2O ;
- Zolfo come SO_3 ;
- Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi;
- Carbonio organico di origine biologica come C;
- Sostanza organica: C organico x 2,0;
- Cloro (o Cloruri) come Cl.

L'indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.

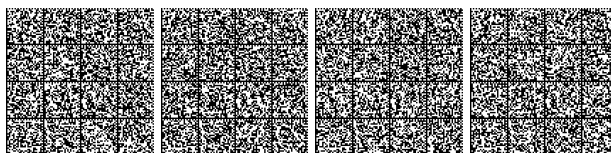
Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea;
- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso;
- in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).

2. Concimi CE

Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.



3. Concimi nazionali (Allegato 1)

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile.

I titoli minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell'allegato 1.

Essi definiscono l'appartenenza del concime al tipo indicato. Tali titoli minimi possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta e parere motivato della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'Art. 9.

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di microelementi è consentita la dichiarazione di uno o più elementi nutritivi secondari purché presenti almeno con i seguenti contenuti minimi percentuali sul prodotto tal quale:

- Calcio totale espresso come CaO: 8%
oppure Calcio esclusivamente solubile in acqua come CaO: 2%
- Magnesio totale espresso come MgO: 2%
- Sodio totale espresso come Na₂O: 3%
- Zolfo totale espresso come SO₃: 5%. Nel caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione di "Zolfo elementare (S)" ed il titolo minimo è fissato nel 2%

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di elementi secondari è consentita la dichiarazione di uno o più microelementi (aggiunti o presenti naturalmente) purché presenti almeno con i contenuti percentuali sul prodotto tal quale indicati nella tabella seguente.

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi			
	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	--	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

Qualora, in qualsiasi tipo di concime, i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata, deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla (punto 1.10 allegato 1) oppure il nome dell'agente complessante (punto 1.11 allegato 1).

3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole.

3.1.2. La denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione - senza riprendere la parola "concime" ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione "a basso titolo" quando prevista.

3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1.

3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato.

3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅), ossido di potassio (K₂O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na₂O), anidride solforica (SO₃) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).

3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.

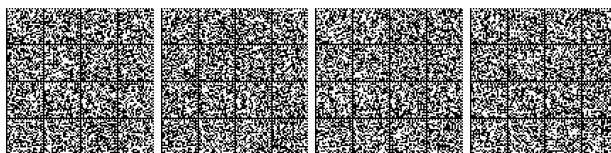
3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'allegato 1, la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli più sopra riportati.

Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.

Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;



- quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purché soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo è completata con l'indicazione "con microelementi" o dalla preposizione "con" seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.

Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.
- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;
- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

3.1.3.6. Le forme e la solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

3.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate".

Il fabbricante, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.4.1. I concimi a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.

3.1.4.2. I concimi contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del fabbricante, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:

- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl^- inferiore od uguale al 2% è obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl^- superiore al 2% è obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;
- le modalità d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalità d'uso;
- l'anidride fosforica eventualmente presente è ammessa solo nella forma solubile in acqua;
- è ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilità, del pH, dei carbonati, della solubilità.

3.1.6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1.

4. Ammendanti (Allegato 2)

4.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

4.1.1. L'indicazione "AMMENDANTE" in lettere maiuscole.

4.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 2, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

4.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 2.

4.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 2.

4.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 2 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

4.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio $[CaO]$, ossido di magnesio $[MgO]$, carbonio organico da torba $[C]$, ecc.).

4.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 2.

5. Correttivi (Allegato 3)

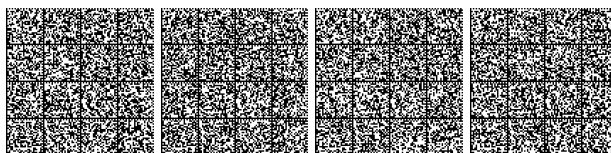
5.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

5.1.1. L'indicazione "CORRETTIVO" in lettere maiuscole.

5.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 3, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

5.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 3.

5.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i correttivi deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 3.



5.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 3 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

5.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc.).

5.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 3.

6. Substrati di coltivazione (Allegato 4)

6.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

6.1.1. L'indicazione "SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE" in lettere maiuscole.

6.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 4, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti gli elementi oppure le sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato, nonché le caratteristiche diverse da dichiarare

6.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, e/o i valori delle indicazioni utili quando prescritti nell'allegato 4.

6.1.3.1. L'indicazione della quantità deve essere data in volume

6.1.3.2. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili e/o i valori delle indicazioni utili per substrati di coltivazione deve essere data nell'unità di misura dell'allegato 4.

6.1.3.3. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso su volume, a meno che l'allegato 4 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

6.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 4.

7. Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali (Allegato 5)

7.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

7.1.1. L'indicazione "MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI" in lettere maiuscole.

7.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 5, aggiungendo quando richieste le informazioni sulle caratteristiche descritte nella colonna 5 del capitolo 3 di detto allegato.

8. Prodotti ad azione specifica (Allegato 6)

8.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

8.1.1. L'indicazione "PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA" in lettere maiuscole.

8.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 6, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

8.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 6.

8.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i prodotti ad azione specifica deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 6.

8.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 6 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

8.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc.).

8.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6.

8.2. Le indicazioni di cui sopra valgono esclusivamente per i prodotti ad azione specifica immessi sul mercato tal quali.

8.3. Le indicazioni obbligatorie per le miscele di concimi CE o concimi nazionali con prodotti ad azione specifica sono:

- la denominazione del tipo, conformemente all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o all'allegato 1 del presente decreto, le indicazioni obbligatorie di cui all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 e/o agli allegati 1 e 8 del presente decreto e la frase "con" seguita dal nome del prodotto ad azione specifica utilizzato (esempio: "con inibitore della nitrificazione"; "con ricoprente");

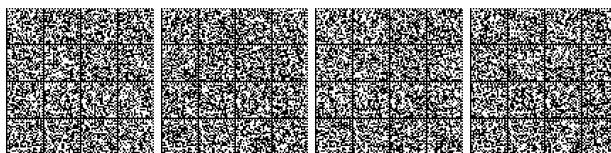
- le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6 del presente decreto.

9. Prodotti consentiti in agricoltura biologica (Allegato 13)

9.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

9.1.1. L'indicazione "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA" sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1, di cui all'allegato 13.

9.2.1. L'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto.



10. Norme per l'etichettatura

10.1. Le etichette o le indicazioni stampate sull'imballaggio devono essere chiaramente visibili. Le etichette devono essere apposte sull'imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Se tale sistema è costituito da un sigillo, detto sigillo deve recare il nome od il marchio del confezionatore.

10.2. Le indicazioni di cui al precedente paragrafo 10.1. devono essere e rimanere indelebili e chiaramente leggibili.

Parte II: immissione sul mercato dei concimi CE

1. E' consentita l'immissione sul mercato di un «concime CE» che riporti in etichetta gli elementi nutritivi principali e secondari in forma di elemento e di ossido. In questo caso si adottano i parametri di conversione di cui all'articolo 6 punti 1 e 2 del Regolamento CE 2003/2003.

